



**FARE BUSINESS IN OMAN:
WARNINGS
COTRANTRATTUALI E
PRESENZE STABILI**

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Torino, 1 Luglio 2014

Avv. FRANCESCA FALBO

PRESUPPOSTO: IL CONTRATTO COME PONTE



Il contratto internazionale è un PONTE tra le parti, un metodo di prevenzione delle controversie.

Due imprese di Paesi diversi che si incontrano per la prima volta generalmente hanno in comune soltanto:

- un obiettivo economico,
- alcune conoscenze tecnologiche e commerciali,
- una lingua (per lo più l'inglese) che, nella maggior parte dei casi, non è la lingua madre di nessuna delle due.

ELEMENTI DI OSTACOLO AL CONTRATTO INTERNAZIONALE



1. Regole comportamentali, esplicite e implicite, diverse (derivano da modelli culturali, politici, religiosi diversi) e, soprattutto,
2. Regole giuridiche statali diverse (anche quando apparentemente simili).



LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

La **CONVENZIONE DI VIENNA** del 1980 detta norme specifiche applicabili ai contratti di vendita internazionali.

La **CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958**, impone agli stati aderenti il riconoscimento dei lodi stranieri.



IL GIUDICE E LA LEGGE APPLICABILE

Due problemi distinti → Due clausole contrattuali

Scelta del giudice
competente

CHI
deciderà la
controversia

Scelta del giudice
competente

CHI
deciderà la
controversia

LA LEGGE APPLICABILE



- ✓ L'Oman non limita la scelta della legge che si applicherà al contratto, purché sussista una prova dell'accordo circa la legge scelta, e che su quella prova le parti siano in accordo;
- ✓ Tuttavia non ci sono precedenti di decisioni delle corti dell'Oman in cui viene applicata una legge straniera;
- ✓ L'Oman non ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili



IL FORO COMPETENTE

L'Oman riconosce le sentenze ed i lodi arbitrali stranieri a certe condizioni:

- ✓ Che le parti siano state correttamente rappresentate nel giudizio straniero;
- ✓ che il giudizio non sia contrario alla legge dell'Oman;
- ✓ il giudizio deve essere stato ottenuto in uno Stato in cui le sentenze e gli arbitrati dell'Oman sono riconosciuti.

Inoltre, l'Oman ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere senza riserve.



LA TUTELA DEL CREDITO

I rischi di mancato pagamento nelle transazioni commerciali possono essere mitigati, sia acquisendo informazioni il più possibile approfondite sulla solvibilità e affidabilità della controparte e sul relativo rischio-Paese, sia attraverso la formulazione di apposite clausole contrattuali e la previsione di apposite garanzie, quali le garanzie bancarie.

FORME TRADIZIONALI DI PAGAMENTO E DI GARANZIA



- Cambiali e assegni
 - *Titolo esecutivo*
 - *Condizioni per l'esecuzione*
- Fideiussione, pegno, ipoteca
- Clausola di riserva di proprietà

CLAUSOLE CONTRATTUALI A TUTELA DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO



- Per tutelarsi contro il ritardato pagamento del cliente, è consigliabile indicare contrattualmente gli interessi di mora e prevedere l'applicazione automatica;
- Clausole sospensive e risolutive: prevedere contrattualmente la facoltà di sospendere il rapporto subordinandone la continuazione alla prestazione di un anticipo o di idonee garanzie da parte del debitore ovvero la facoltà di risolvere immediatamente il contratto
- Penali

FORME DI GARANZIA



- I. la garanzia di pagamento (payment guarantee)
- II. la garanzia di restituzione (advance payment bond)
- III. la garanzia dell'offerta (bid bond)
- IV. la garanzia di buona esecuzione (performance bond)



LE TAPPE PER IL RECUPERO DEL CREDITO

- Lettera di diffida ad adempiere
- Ricerca sul debitore
- Informazione sul Paese del debitore
- Tentativo di recupero extragiudiziale
- Azione legale (Giudice/Arbitro) ed esecuzione forzata
- Messa a perdita del credito

IL CONTRATTO DI AGENZIA IN OMAN



- Le imprese straniere che intendano concludere affari in Oman devono avvalersi di un agente di nazionalità Omani (sia persone fisiche che società)
- Tutti i contratti di agenzia devono essere registrati presso il Registro degli Agenti e delle Agenzie Commerciali.
- Nel caso di società che operino come agenti, queste devono essere registrate nel registro commerciale e presso la Camera di Commercio dell'Oman. La partecipazione Omani nelle società deve essere maggiore al 51%

PRESENZA STABILE SUL TERRITORIO DELL'OMAN



- ***Ufficio di Rappresentanza Commerciale:*** non può importare, esportare né vendere prodotti; può promuovere esclusivamente i prodotti e servizi forniti dalla società che rappresenta, né può comunicare direttamente con i clienti;
- ***Filiale:*** può concludere esclusivamente contratti governativi, o svolgere attività dichiarate come necessarie dal Consiglio dei Ministri dell'Oman. Non è richiesta la partecipazione di Omani né l'avvalersi di agenti Omani. Le filiali devono essere registrate presso il Registro Commerciale.

Segue...



- ❑ ***Società a responsabilità limitata:*** poiché la registrazione delle filiali ha natura temporanea, le società che intendono aprire una struttura stabile optano per la costituzione di una LLC.
- ❑ Per formarla è necessario depositare presso il Ministero del Commercio e dell'Industria un atto costitutivo in lingua araba, e richiedere le necessarie licenze e permessi al Comitato per gli Investimenti Stranieri. La società così costituita va registrata presso il Registro Commerciale presso la Camera di Commercio e dell'Industria.
- ❑ I tempi necessari variano dai 2 ai 4 mesi.



... GRAZIE PER L'ATTENZIONE!